

Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

26 settembre 2013

Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 10 novembre 2013 al seguente indirizzo:

C O N S O B
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

oppure *on-line* per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno**

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Quadro normativo di riferimento

Il D.Lgs. n. 231/2007, emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE (c.d. “Terza Direttiva Antiriciclaggio”), assegna alle Autorità di vigilanza di settore (Consob, Banca d’Italia e IVASS) la missione di sovrintendere al rispetto, da parte dei soggetti rispettivamente vigilati, degli obblighi in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

A tal fine, il D.Lgs. n. 231/2007 attribuisce alle Autorità di settore poteri regolamentari, consistenti nella potestà di emanare, d’intesa tra di loro, disposizioni attuative delle norme di rango primario, *“nel rispetto delle finalità e nell’ambito dei poteri regolamentari previsti dai rispettivi ordinamenti di settore”* (incipit dell’art. 7, comma 2).

Con specifico riguardo al settore della revisione legale, la sfera di competenza della Consob è definita dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che, in attuazione della Direttiva 2006/43/CE, ha profondamente riformato la previgente disciplina.

In particolare, il D.Lgs. n. 39, in primo luogo, ha previsto l’istituzione di un unico registro dei revisori legali presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed ha, conseguentemente, soppresso l’albo speciale delle società di revisione, precedentemente tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 del TUF.

In secondo luogo, esso ha ripartito le competenze attinenti alla vigilanza su revisori e società di revisione, stabilendo che alla Consob compete la vigilanza sui revisori legali e sulle società di revisione legale che hanno incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, mentre al Ministero dell’Economia e delle Finanze è attribuita la vigilanza su revisori e società di revisione privi di incarichi su tali enti.

Nel sistema delineato dalle fonti legislative sopra richiamate, la Consob è, dunque, investita della potestà di emanare, d’intesa con le altre Autorità di settore, disposizioni attuative in tema di adeguata verifica della clientela, organizzazione, registrazione e controlli interni, da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico (combinato disposto dell’articolo 7, comma 2, e dell’articolo 13, comma 1, lett. a) ed ultimo comma, del D.Lgs. n. 231/2007).

Nell’esercizio di tale delega normativa, con Delibera n. 17836 del 28 giugno 2011 la Consob ha già adottato il Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione iscritte nell’Albo speciale previsto dall’art. 161 del TUF. Con successiva Delibera n. 18382 del 21 novembre 2012, la Consob ha confermato la disciplina contenuta nella citata Delibera n. 17836, precisando che essa deve intendersi ora rivolta alle società di revisione con incarichi su enti di interesse pubblico (d’ora in poi, “Revisori”).

Con il Provvedimento oggetto della presente consultazione, la Consob integra il quadro delle disposizioni attuative di competenza, disciplinando l’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei Revisori.

Provvedimento sull'adeguata verifica da parte dei Revisori: struttura e criteri-guida

Il Provvedimento in oggetto si compone di 18 articoli e di 4 Allegati, nei quali vengono declinati gli obblighi che, nell'esercizio della loro attività professionale, i Revisori sono chiamati ad adempiere ai fini del rispetto delle norme primarie del D.Lgs. n. 231/2007 relative all'adeguata verifica della clientela.

I criteri-guida in base ai quali le disposizioni in esame sono state formulate sono di seguito brevemente illustrati.

Si è tenuto conto della specifica natura dell'attività di revisione legale, che si sostanzia in una serie coordinata di controlli contabili *ex post* che devono essere svolti in modo indipendente e senza alcun coinvolgimento nei processi decisionali dell'ente oggetto di *audit*.

In tale ottica, nell'art. 4 sono stati inseriti alcuni principi generali che evidenziano anzitutto come *“ferme restando la specifica natura e finalità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”*, i Revisori *“applicano le relative misure in modo coerente rispetto alle metodologie ed ai processi propri dell'attività professionale svolta, tenendo conto delle norme di legge e regolamentari relative alla revisione legale, nonché dei principi di revisione applicabili”* (art. 4.2, lett. c). In tal modo, secondo un approccio ispirato al principio di proporzionalità, si è inteso valorizzare concretamente l'opportunità di un effettivo coordinamento tra gli strumenti, le metodologie ed i processi propri dell'attività professionale tipica dei Revisori e gli adempimenti specifici in materia di antiriciclaggio che essi, analogamente ad altre categorie di professionisti (es.: notai), sono chiamati a svolgere dall'ordinamento.

Sempre nell'ambito dei principi generali (art. 4), il principio di proporzionalità (ed il suo corollario consistente nell'approccio basato sul rischio) è stato ulteriormente declinato con la precisazione che i Revisori devono: *i*) in primo luogo, adottare misure, modalità e procedure di adeguata verifica della clientela appropriate in rapporto alla propria organizzazione e alle caratteristiche dei propri clienti; e *ii*) in secondo luogo, assolvere agli obblighi di adeguata verifica in modo proporzionato al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, specificamente rilevabile nel singolo caso, alla luce del complesso dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza nel diligente esercizio della propria attività professionale (art. 4.2, lett. a e b).

Un ulteriore criterio generale sotteso alla struttura del Provvedimento in oggetto, al contenuto precettivo di alcune sue disposizioni e, soprattutto, degli Allegati, si identifica nell'allineamento ad alcune parti delle istruzioni che la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob e l'IVASS, ha già emanato in materia (v. il Provvedimento del 3 aprile 2013 sull'adeguata verifica e il Provvedimento del 30 gennaio 2013 recante gli indicatori di anomalia per i Revisori).

Trattasi, in dettaglio, degli adempimenti che sono disciplinati nei 4 Allegati, che in tal modo vengono a configurarsi come *“guide operative” ad hoc*:

- Allegato 1: criteri di valutazione concernenti il cliente;
- Allegato 2: verifica dei dati del cliente e del titolare effettivo;

- Allegato 3: misure semplificate di adeguata verifica;
- Allegato 4: esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica.

La scelta si giustifica alla luce del fatto che taluni aspetti sono già stati esaurientemente disciplinati nelle istruzioni della Banca d'Italia, con disposizioni che si prestano ad un'agevole applicazione anche da parte dei Revisori, sia pure sulla base di un adattamento in funzione delle specificità proprie della loro attività professionale tipica. Tale allineamento garantisce la necessaria uniformità della disciplina attuativa del decreto antiriciclaggio.

Le banche e gli altri intermediari finanziari per loro natura rappresentano, peraltro, il canale principale attraverso il quale vengono realizzate le condotte di riciclaggio dei fondi di provenienza criminosa e quelle di finanziamento del terrorismo.

Conseguentemente, la disciplina rivolta agli intermediari è particolarmente dettagliata ed analitica e si presta a costituire il modello di riferimento per le disposizioni destinate agli altri operatori (in particolare, i professionisti, ivi inclusi i Revisori) anch'essi rientranti nel campo di applicazione delle norme antiriciclaggio.

Lo schema di Provvedimento sottoposto a consultazione è stato, pertanto, redatto:

- per un verso, elaborando disposizioni in linea, in massima parte, con quelle del Provvedimento della Banca d'Italia cit.;
- per altro verso, tenendo conto delle specificità poste dall'adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Revisori.

La bozza di Provvedimento in esame presenta struttura e contenuti alquanto semplificati rispetto all'omologo Provvedimento Banca d'Italia del 3 aprile 2013, dal momento che talune fattispecie sono tipiche dell'attività delle banche e degli altri intermediari finanziari, mentre non sono configurabili nell'ambito dell'operatività propria dei Revisori.

Ad esempio, nel Provvedimento in esame:

- non formano oggetto di disciplina la fattispecie delle "operazioni" e la figura dell'"esecutore". Il rapporto di prestazione professionale tra i Revisori e le imprese loro clienti si sostanzia, infatti, in un rapporto continuativo fondato sul conferimento di un incarico di durata che ha ad oggetto verifiche contabili *ex post* e non implica l'interazione episodica con uno o più delegati del cliente incaricati del compimento di singole operazioni;
- non sono indicate, in quanto non configurabili nel contesto del rapporto intercorrente tra i Revisori e i loro clienti, alcune fattispecie rispetto alle quali possono essere attuate misure semplificate di adeguata verifica (v., ad es., Provvedimento Banca d'Italia, Parte III, Sezione II "Prodotti e transazioni").

Inoltre, le specificità proprie della gamma di attività professionali svolte dai Revisori hanno richiesto, ad es.:

- la definizione di appositi criteri utili all'individuazione del "*cliente*". Per gli incarichi conferiti dal collegio sindacale, infatti, il "*cliente*" è individuato nella società nei cui confronti sono svolte le operazioni di ispezione e controllo;
- l'inserimento nei primi due commi dell'art. 17 di disposizioni conformi all'art. 30, comma

1, lett. *d*, del D.Lgs. n. 231/2007, che non contempla i revisori e le società di revisione con incarichi su enti di interesse pubblico nel novero dei professionisti tra i quali è configurabile l'esecuzione da parte di terzi degli obblighi *de quibus*. Nel contempo, nel comma 3, si è tenuto conto della circostanza che la maggior parte dei Revisori fanno parte di una "rete" e, in considerazione di ciò, si è inserito un esplicito riferimento alla possibilità per i Revisori di avvalersi della collaborazione degli altri soggetti appartenenti alla stessa rete unicamente per la raccolta dei dati e delle informazioni rilevanti per l'adeguata verifica.

Bozza del Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela da parte dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

* * *

1. FONTE NORMATIVA

Le presenti disposizioni sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia e l'IVASS, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (*infra*: "decreto antiriciclaggio").

2. DESTINATARI DELLE DISPOSIZIONI

Le presenti disposizioni sono rivolte ai revisori legali ed alle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico (*infra*: "Revisori"). Per "enti di interesse pubblico" si intendono quelli di cui all'art.16, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

3. DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) "*attività professionale*": la revisione legale come definita dalla normativa vigente in materia ovvero qualsiasi altra prestazione professionale resa dai Revisori;
- b) "*cliente*": il soggetto che conferisce ai Revisori l'incarico di revisione legale ovvero altro incarico professionale ammesso dalla normativa vigente in materia.

Nel caso di incarico conferito ai Revisori dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 2403-bis del codice civile, per "cliente" si intende la società nei cui confronti vengono svolte le operazioni di ispezione e di controllo di cui al citato art. 2403-bis;

- c) "*dati identificativi*": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza, gli estremi del documento di identificazione e il codice fiscale (ove rilasciato), o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale (ove rilasciato);
- d) "*finanziamento del terrorismo*": le condotte previste dall'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;

- e) “*GAFI*”: Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, organismo istituito presso l’OCSE e specializzato nel settore della prevenzione e del contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa;
- f) “*istruzioni della Banca d’Italia*”: il Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, adottato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto antiriciclaggio;
- g) “*MoneyVal*”: Comitato costituito in seno al Consiglio d’Europa, che agisce nella veste di organismo regionale del GAFI per l’area euro-asiatica;
- h) “*persone politicamente esposte (PEPs)*”: le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico del decreto antiriciclaggio;
- i) “*rete*”: la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali;
- j) “*riciclaggio*”: le condotte previste dall’art. 2, comma 1, del decreto antiriciclaggio;
- k) “*terza direttiva antiriciclaggio*”: la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- l) “*titolare effettivo*”: la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente svolge l’attività ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità ovvero ne risultano beneficiari, secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico al decreto antiriciclaggio;
- m) “*UIF*”: l’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 6 del decreto antiriciclaggio.

4. PRINCIPI GENERALI

4.1 I Revisori assicurano che l’assetto organizzativo, le procedure aziendali e il sistema dei controlli interni siano idonei a garantire l’efficace e tempestiva applicazione delle misure, delle modalità e delle procedure di adeguata verifica della clientela.

4.2 Nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, i Revisori operano in conformità al principio di proporzionalità, ponendosi in condizione di dimostrare che la portata

delle misure adottate a tal fine è commisurata all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo riscontrabile nell'ambito della propria attività professionale. Essi, in particolare:

- a) assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela in modo proporzionato al rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, specificamente rilevabile nel singolo caso, alla luce del complesso dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza nel diligente esercizio della propria attività professionale;
- b) adottano misure, modalità e procedure di adeguata verifica della clientela adeguate rispetto alla propria organizzazione e alle caratteristiche dei propri clienti;
- c) ferme restando la specifica natura e finalità dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, applicano le relative misure in modo coerente rispetto alle metodologie ed ai processi propri dell'attività professionale svolta, tenendo conto delle norme di legge e regolamentari relative alla revisione legale, nonché dei principi di revisione applicabili.

L'approccio basato sul rischio non può comunque condurre a non adempiere gli obblighi che le applicabili norme di legge o regolamentari stabiliscono a carico dei Revisori.

5. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

5.1 I Revisori assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela, basandosi sui dati e le informazioni acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale.

5.2 Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i Revisori osservano i criteri generali stabiliti dall'art. 20, comma 1, del decreto antiriciclaggio nonché i criteri di valutazione concernenti il cliente previsti nell'Allegato 1. I Revisori prendono in considerazione anche ulteriori elementi riscontrabili nello svolgimento dell'attività professionale, quando essi siano rilevanti ai fini dell'individuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

6. PROFILATURA DELLA CLIENTELA

6.1 I Revisori provvedono a definire il profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attribuibile a ciascun cliente nella fase di accettazione dell'incarico e, con frequenza prestabilita, verificano l'appropriatezza della classe di rischio attribuita.

In tale contesto, essi adottano un sistema di classificazione idoneo ad esprimere il grado di rischio correlato al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo e, in coerenza con il principio di proporzionalità, graduando le misure e le attività afferenti all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di valutazione delle operazioni sospette in ragione della classe di rischio assegnata a ciascun cliente.

6.2 Ai fini della classificazione della clientela, i Revisori possono avvalersi di procedure informatiche e di algoritmi predefiniti, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio. Tuttavia, in tali ipotesi, i Revisori attribuiscono al cliente una classe di rischio più elevata, qualora la ritengano più appropriata secondo il loro prudente apprezzamento. Qualora venga attribuito al cliente una classe di rischio inferiore a quella risultante dalle procedure automatiche, tale decisione deve essere illustrata e motivata per iscritto.

6.3 Nel caso in cui nello svolgimento dell'attività professionale si riscontrino attività o eventi tali da incidere in modo significativo sul profilo di rischio del cliente (ad esempio, nel caso di assunzione della qualifica di PEPs o di cambio del titolare effettivo), i Revisori provvedono a modificare tempestivamente la classe di rischio precedentemente attribuita e ad adeguare conseguentemente le misure e le attività afferenti all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e di valutazione delle operazioni sospette.

7. OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

7.1 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono:

- a) nell'identificazione del cliente;
- b) nell'identificazione dell'eventuale titolare effettivo;
- c) nella verifica dell'identità del cliente e dell'eventuale titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- d) nell'acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale richiesta, ove gli stessi non risultino già evidenti alla luce delle disposizioni in tema di revisione legale;
- e) nell'esercizio di un controllo costante dei dati e delle informazioni, nel corso del diligente esercizio dell'attività professionale.

8. MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

8.1 I Revisori adempiono agli obblighi di adeguata verifica di cui al precedente paragrafo, lettere da a) a d), prima di iniziare l'esecuzione della propria prestazione professionale e a tal fine inseriscono nel relativo contratto clausole idonee a subordinare l'efficacia del conferimento dell'incarico al completamento delle attività di adeguata verifica della clientela.

8.2 I Revisori adempiono agli obblighi di adeguata verifica dei clienti e di controllo costante dei dati acquisiti nello svolgimento dell'attività professionale, con particolare attenzione ai casi in cui:

- 1) vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile. A tal fine, i Revisori si avvalgono degli indicatori di anomalia di cui al provvedimento emanato dalla Banca d'Italia, su proposta dell'UIF, ai sensi dall'art. 41, comma 2, lett. a), del decreto antiriciclaggio, e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dall'UIF;
- 2) vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente (ad esempio, incongruenze tra i documenti presentati dal cliente ed i dati acquisiti dal Revisore).

8.3 L'identificazione del cliente e del titolare effettivo e la verifica dei relativi dati possono ritenersi assolte qualora siano già state effettuate in relazione a un rapporto in essere, purché l'identificazione e la verifica siano aggiornate nell'ambito dell'attività di controllo costante.

8.4 Gli obblighi di adeguata verifica dei clienti e di controllo costante dei dati acquisiti nello svolgimento dell'attività professionale non si applicano:

- a) nei casi di attività didattica o scientifica (ad esempio, docenze o collaborazioni editoriali);
- b) nel caso di incarichi professionali conferiti nell'ambito di procedure giudiziarie.

9. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO

9.1 Nel caso di cliente persona fisica, i Revisori procedono all'identificazione del cliente mediante acquisizione dei dati identificativi forniti dall'interessato o tratti da un documento d'identità non scaduto tra quelli indicati nell'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio.

9.2 Nel caso di cliente non persona fisica, i Revisori procedono all'identificazione del cliente attraverso l'acquisizione dei dati identificativi e delle informazioni su tipologia, forma giuridica, oggetto sociale, finalità perseguite, legali rappresentanti e, se esistenti, gli estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi tenuti dalle eventuali autorità di vigilanza di settore o da altri enti pubblici (ad esempio, registri delle persone giuridiche presso le prefetture); in caso di trust e soggetti analoghi, vanno acquisite informazioni anche in merito ai beneficiari delle rispettive attività.

9.3 Gli obblighi di identificazione e adeguata verifica della clientela sono assolti in presenza del cliente, prima dell'accettazione dell'incarico. Tuttavia, tali obblighi si considerano comunque assolti, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

- a) qualora il cliente sia già identificato in relazione ad una prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate;

- b) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti pubblici, da scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) qualora il Revisore si avvalga dell'adeguata verifica effettuata da parte di terzi ai sensi dell'art. 29 e seguenti del decreto antiriciclaggio;
- d) per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

9.4 I Revisori procedono all'identificazione del titolare effettivo, senza che sia necessaria la presenza fisica di quest'ultimo, contestualmente all'identificazione del cliente, osservando quanto disposto dall'art. 2 dell'allegato tecnico al decreto antiriciclaggio.

9.5 Nel caso di persone giuridiche, trust e soggetti giuridici analoghi, i Revisori adottano misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente, avvalendosi a tal fine anche delle metodologie, degli strumenti e delle prassi utilizzate per lo svolgimento dell'attività di revisione legale, in conformità alla disciplina propria di quest'ultima ed ai principi di revisione.

9.6 Per identificare il titolare effettivo, i Revisori chiedono ai propri clienti di fornire, ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate; essi, inoltre, possono fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente accessibili ed ottenere le informazioni pertinenti utilizzando altre fonti utili, ivi comprese le altre entità facenti parte della loro rete di appartenenza.

9.7 Nel corso del controllo costante, i Revisori valutano tutti gli eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di un titolare effettivo diverso da quello precedentemente individuato.

9.8 In caso di pluralità di titolari effettivi, gli adempimenti sopra indicati vanno espletati per ciascuno di essi.

10. VERIFICA DEI DATI RELATIVI AL CLIENTE E AL TITOLARE EFFETTIVO

10.1 Prima di iniziare l'esecuzione della prestazione professionale, i Revisori procedono alla verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo mediante il confronto di tali dati con quelli desumibili da una fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita e conservata copia in formato cartaceo o elettronico.

10.2 In sede di verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo, i Revisori osservano le disposizioni dell'art. 19, comma 1, lett. a) e b) del decreto antiriciclaggio e dell'Allegato 2 del presente Provvedimento.

11. ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

11.1 Fermo restando quanto previsto in materia di revisione legale dalla normativa vigente e dai principi di revisione, i Revisori acquisiscono informazioni sullo scopo e sulla natura di ciascuna prestazione professionale oggetto dei singoli incarichi secondo modalità e in misura proporzionate al profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo riscontrabile.

12. CONTROLLO COSTANTE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE.

12.1 Nel corso dell'esecuzione della prestazione professionale, i Revisori svolgono un controllo costante dei dati e delle informazioni acquisite.

12.2 Sulla base delle risultanze del controllo costante svolto:

- a) aggiornano ove necessario il profilo di rischio del cliente;
- b) in caso di riscontro di anomalie rilevanti, pongono in essere gli adempimenti appropriati al caso (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette) e valutano se ricorrono i presupposti per l'astensione dalla prosecuzione del rapporto.

12.3 Il controllo costante si esercita attraverso l'esame dei dati e delle informazioni acquisiti nello svolgimento della prestazione professionale, nonché mediante l'acquisizione di informazioni in sede di verifica o aggiornamento delle notizie ai fini dell'identificazione del cliente e del titolare effettivo e dell'accertamento della natura e dello scopo della prestazione professionale oggetto dell'incarico.

12.4 I Revisori stabiliscono, in ragione del rischio specifico, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento delle informazioni acquisite in sede di identificazione del cliente e del titolare effettivo. Tale pianificazione può utilmente avvalersi di procedure automatiche di segnalazione della scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché di segnalazione dell'acquisizione di specifiche qualità (ad esempio, quella di PEPs), ovvero dell'inclusione in liste o elenchi (ad esempio, quelli previsti dai Regolamenti comunitari o dai decreti ministeriali ex d.lgs. 109/07, emanati al fine di contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale). L'aggiornamento va comunque effettuato all'atto del rinnovo dell'incarico ovvero quando risulti al Revisore che non sono più attuali le informazioni utilizzate per l'adeguata verifica precedentemente acquisite.

12.5 Le risultanze del controllo possono condurre all'aggiornamento di dati, informazioni e profili di rischio, all'effettuazione di più ampie e approfondite verifiche (anche all'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata), all'individuazione di anomalie e incongruenze che possono

condurre alle dimissioni dall'incarico professionale, salvi in ogni caso gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.

13. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

13.1 I Revisori conservano in formato cartaceo o elettronico i documenti acquisiti nell'effettuazione dell'adeguata verifica, al fine di: a) dimostrare alle Autorità di Vigilanza le procedure seguite e le misure adottate per adempiere agli obblighi di legge; b) consentire analisi e approfondimenti da parte dell'UIF o di qualsiasi altra Autorità competente; c) consentirne l'utilizzo nell'ambito di indagini o procedimenti su operazioni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o altri reati.

13.2 I documenti sono conservati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di chiusura del rapporto professionale.

13.3 I documenti devono essere prontamente disponibili, in formato cartaceo o elettronico, su richiesta delle Autorità competenti.

13.4 La conservazione dei documenti presso un'unica struttura, eventualmente individuata a livello di gruppo/rete di appartenenza ovvero presso terzi, è consentita, purché ciò non comprometta la pronta disponibilità dei documenti stessi.

14. IMPOSSIBILITÀ DI EFFETTUARE L'ADEGUATA VERIFICA: OBBLIGO DI ASTENSIONE

14.1 I Revisori, nel caso in cui non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non accettano l'incarico ovvero, se il rapporto contrattuale è in corso di esecuzione, pongono fine al rapporto medesimo, rassegnando le dimissioni. Ove si tratti di revisione legale, le dimissioni sono presentate con le modalità stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

14.2 I Revisori applicano altresì l'obbligo di astensione previsto dall'art. 28, comma 7-ter, del decreto antiriciclaggio.

14.3 In ogni caso, i Revisori – ove ne ricorrano le condizioni - inviano una segnalazione di operazione sospetta, a norma del Titolo II, Capo III del decreto antiriciclaggio.

15. MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA

15.1 Per i casi in cui l'art. 25 del decreto antiriciclaggio prevede la possibilità di applicare misure semplificate di adeguata verifica, i Revisori si attengono a quanto previsto nell'Allegato 3.

16. OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA

16.1 I Revisori applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque, nei casi in cui il cliente non è fisicamente presente (prestazione professionale a distanza) ovvero il cliente o un titolare effettivo sia una persona politicamente esposta residente in un altro Stato comunitario o in un Stato extracomunitario. Inoltre, le misure rafforzate vanno assunte qualora sia inviata alla UIF una segnalazione di operazione sospetta: in tal caso, i Revisori applicano misure rafforzate fino a quando ritengano di poter escludere l'esistenza di un elevato pericolo di riciclaggio.

16.2 L'adeguata verifica rafforzata consiste nell'adozione di misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza, in una o più delle attività in cui essa si articola (identificazione, verifica e controllo costante dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito dell'attività professionale).

16.3 I Revisori definiscono le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo rientri nella nozione di persona politicamente esposta. Al fine di individuare se il cliente o il titolare effettivo rientri nella nozione di PEPs, i Revisori, oltre a ottenere le pertinenti informazioni dal cliente, si avvalgono di ulteriori fonti, quali, ad esempio, siti internet ufficiali delle autorità dei Paesi di provenienza, database di natura commerciale.

16.4 Qualora il cliente o il titolare effettivo rientri nella definizione di PEPs, l'avvio o la prosecuzione del rapporto sono autorizzati dall'organo con funzioni di amministrazione del Revisore ovvero da un amministratore, dal rappresentante legale o da persona che svolga funzioni equivalenti, ai quali sia stata conferita apposita delega.

I medesimi soggetti sono competenti a decidere anche in merito all'eventuale successiva perdita dello status di persona politicamente esposta e alla conseguente applicazione di misure ordinarie di adeguata verifica.

16.5 I Revisori, sulla base di un approccio basato sul rischio, valutano se applicare misure rafforzate di adeguata verifica a soggetti che, originariamente individuati come PEPs, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da oltre un anno.

16.6 Qualora i Revisori non siano in grado di ottenere i dati e le informazioni indicate ovvero non riescano a verificare l'attendibilità degli stessi, non accettano l'incarico ovvero pongono fine al rapporto già in essere e valutano se inviare una segnalazione di operazione sospetta.

16.7 I Revisori definiscono le procedure per verificare se il cliente o il titolare effettivo residenti sul territorio nazionale siano persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico del decreto antiriciclaggio. Ove l'operatività con tali persone presenti un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i Revisori applicano le previsioni della presente Sezione, anche con riferimento ai familiari diretti di tali persone o a coloro con i quali esse intrattengono notoriamente stretti legami (cfr. raccomandazione n. 12 del GAFI).

17. ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

17.1 I Revisori possono demandare, ai sensi della Sezione II del Capo I del Titolo II del decreto antiriciclaggio, l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela a soggetti terzi ivi indicati, ferma la loro responsabilità finale per l'osservanza di detti obblighi.

17.2 Il ricorso ai terzi è consentito per tutte le fasi dell'adeguata verifica, ad eccezione del controllo costante dei dati e delle informazioni acquisite nell'ambito della prestazione professionale, secondo i termini e le modalità esecutive stabiliti nell'Allegato 4.

17.3 Ai sensi del decreto antiriciclaggio i Revisori non possono fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da altri Revisori. Tuttavia, ferma restando la loro responsabilità finale, essi possono avvalersi della collaborazione dell'eventuale rete di appartenenza, unicamente ai fini della raccolta dei dati e delle informazioni rilevanti.

18. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo 2014. Esse si applicano anche ai rapporti in essere a tale data, anche se costituiti prima dell'entrata in vigore del decreto antiriciclaggio.

CRITERI DI VALUTAZIONE CONCERNENTI IL CLIENTE

Allo scopo di individuare e valutare gli elementi rilevanti per l'adeguata verifica dei propri clienti, i Revisori prendono in considerazione, in particolare, gli aspetti di seguito elencati:

1. forma giuridica, assetti proprietari e di controllo, dimensioni, articolazioni organizzative, complesso delle procedure operative e di controllo di ciascun cliente. In particolare, nel caso di cliente-non persona fisica, va posta attenzione alle finalità della sua costituzione, agli scopi che persegue, alle modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto là dove essa presenti particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire o ostacolare l'individuazione del titolare effettivo o dell'effettivo oggetto sociale o ancora di eventuali collegamenti azionari o finanziari;
2. caratteristiche ed attività dell'eventuale titolare effettivo;
3. grado di complessità e di trasparenza dell'eventuale gruppo di appartenenza della società cliente;
4. collegamento, partecipativo o di altra natura, del cliente con soggetti operanti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della disciplina del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
5. condanne penali o sottoposizione del cliente a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro;
6. eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del cliente – quando tali procedimenti siano notori o comunque noti al Revisore e non coperti da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del Revisore stesso ai sensi del codice di procedura penale – o proprie segnalazioni inoltrate alla UIF;
7. notorie connessioni (ad esempio, familiari o di affari) del cliente ovvero conclusione da parte del medesimo cliente di operazioni di significativo valore economico con soggetti che abbiano subito condanne penali ovvero siano stati sottoposti ai procedimenti, misure o provvedimenti, di cui al punto precedente;
8. censimento del cliente nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo ovvero riconducibilità, notoria contiguità o effettuazione di operazioni di significativo valore economico con soggetti censiti nelle medesime liste;

9. natura dell'attività economica svolta dal cliente e specifiche caratteristiche della stessa, in particolare nei casi in cui tale attività sia riconducibile a quelle tipologie che per loro natura presentano particolari rischi di riciclaggio (ad esempio, attività economiche caratterizzate dalla movimentazione di elevati flussi finanziari, da un uso elevato di contante) ovvero implichi l'operatività in settori economici ad elevato rischio di riciclaggio (ad esempio, settori interessati dall'erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria);
10. presenza nel territorio, ove il cliente ha la propria residenza/sede e dove comunque svolge la propria attività, di rilevanti e notori fenomeni di criminalità, idonei a favorire il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento ai Paesi o territori a rischio. Particolare attenzione va dedicata ai casi in cui il cliente opera all'estero; in tale ambito assumono rilievo gli elementi di rischio insiti nella situazione politico-economica e nel quadro giuridico e istituzionale del paese di riferimento (soprattutto se si tratta di uno Stato extracomunitario diverso da un paese terzo equivalente ovvero di uno Stato destinatario di rilievi da parte degli organismi internazionali competenti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo - come, ad esempio, il GAFI e MoneyVal - ovvero di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea per mancata, incompleta o incorretta attuazione della terza direttiva antiriciclaggio.

I medesimi elementi sopra descritti vanno presi in considerazione e valutati anche in rapporto alle controparti con cui il cliente compie operazioni di rilevante valore economico;

11. comportamento tenuto, nella fase preordinata al conferimento dell'incarico e nel corso delle fasi successive. Di specifico rilievo risultano condotte reticenti, dissimulatorie o fuorvianti, consistenti, ad esempio, nella riluttanza a fornire informazioni rilevanti ovvero nel dare informazioni parziali, incomplete, inesatte, false ovvero non coincidenti con quelle rilevate dal Revisore nello svolgimento della sua attività professionale;
12. incompletezze, irregolarità o manipolazioni della documentazione contabile, ovvero rifiuto o riluttanza a concedere accesso alle registrazioni contabili;
13. operazioni anomale corrispondenti alle fattispecie identificate quali indicatori di anomalia per i Revisori, nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), del decreto antiriciclaggio.

L'elencazione precedente non ha carattere esaustivo; i Revisori prendono, pertanto, in considerazione anche gli ulteriori elementi riscontabili nel singolo caso, quando essi siano rilevanti ai fini dell'individuazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

LA VERIFICA DEI DATI RELATIVI AL CLIENTE E AL TITOLARE EFFETTIVO

Prima di iniziare l'esecuzione della prestazione professionale dovuta, i Revisori procedono alla verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo mediante il confronto di tali dati con quelli desumibili da una fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita e conservata copia, in formato cartaceo o elettronico.

Tra le fonti affidabili e indipendenti rientrano:

- a) i documenti di identità in corso di validità tra quelli di cui all'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio, diversi da quello utilizzato per l'identificazione;
- b) gli atti pubblici, le scritture private autenticate, i certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per quanto attiene ai contenuti assistiti da efficacia probatoria legale;
- c) la dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
- d) gli archivi camerali, gli albi ed elenchi di soggetti autorizzati, gli atti costitutivi, gli statuti, i bilanci o documenti equivalenti, le comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate);
- e) le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di Stati esteri, purché paesi terzi equivalenti; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti web.

Ai fini della verifica dei dati del cliente persona fisica, i Revisori effettuano il riscontro su uno dei documenti d'identità originali in corso di validità indicati dall'Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio, e ne acquisiscono copia, in formato cartaceo o elettronico.

Per la verifica dei dati concernenti il titolare effettivo, i Revisori adottano misure commisurate al profilo di rischio del cliente. A tal fine, va effettuato il riscontro con le informazioni desumibili da una fonte affidabile e indipendente, di cui va acquisita - in via autonoma o dal o per il tramite del cliente - e conservata copia in formato cartaceo o elettronico.

Quando i Revisori ritengano ragionevolmente che sussista un basso rischio di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo, possono effettuare la verifica relativa al titolare effettivo mediante acquisizione di una dichiarazione di conferma dei dati relativi al titolare effettivo sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità.

In ogni caso, i Revisori valutano, in base all'approccio basato sul rischio, se effettuare ulteriori riscontri, ricorrendo a soggetti che forniscono informazioni economico - commerciali ovvero a più fonti affidabili e indipendenti.

I Revisori adottano le misure di diligenza professionale per verificare l'autenticità dei documenti originali utilizzati.

Qualora i documenti originali siano in lingua straniera, i Revisori adottano le misure di diligenza professionale per accertare il reale contenuto degli stessi (anche attraverso una traduzione giurata dell'originale, quando ritenuto necessario).

Per i soggetti minori di età, i dati identificativi devono essere verificati, in mancanza di un documento di identità o di riconoscimento, attraverso il certificato di nascita o l'eventuale provvedimento del giudice tutelare. La verifica può avvenire anche a mezzo di una foto autenticata: in tal caso devono essere registrati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato.

Per i soggetti non comunitari, deve procedersi alla verifica dei dati personali attraverso il passaporto, il permesso di soggiorno, il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura o altro documento da considerarsi equivalente ai sensi della normativa italiana. A titolo esemplificativo, per gli apolidi, che non risultino in possesso dei predetti documenti, i dati identificativi possono essere verificati attraverso il titolo di viaggio per apolidi, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28.9.1954. Per i titolari dello *status* di "rifugiato" o dello *status* di "protezione sussidiaria", ai sensi del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, i dati identificativi possono essere verificati anche attraverso i documenti di viaggio di cui all'art. 24 del citato d.lgs. n. 251 del 2007.

MISURE SEMPLIFICATE DI ADEGUATA VERIFICA

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, del decreto antiriciclaggio, i Revisori raccolgono sufficienti informazioni sulla clientela idonee a stabilire se ricorrono le condizioni di basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che giustificano l'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela.

I Revisori accertano l'identità del cliente, acquisendo i dati relativi a denominazione, natura giuridica, sede legale, e, ove esistente, codice fiscale dello stesso. A titolo esemplificativo, i dati relativi agli intermediari creditizi, finanziari e assicurativi di cui all'art. 25, comma 1, del decreto antiriciclaggio possono essere acquisiti consultando – anche tramite internet – gli albi tenuti dalle autorità di vigilanza di settore; informazioni sulle società quotate i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri possono essere desunti, ad esempio, consultando il sito dell'European Securities and Markets Authority (ESMA).

I Revisori verificano il permanere dei presupposti per l'applicazione della procedura semplificata, con modalità e frequenza stabilite secondo l'approccio basato sul rischio. Essi conservano per tutta la durata del rapporto le informazioni raccolte e gli esiti delle verifiche effettuate per stabilire se un cliente rientri tra quelli cui si applica la procedura di adeguata verifica in forma semplificata.

I Revisori si astengono dall'applicazione delle misure semplificate e si attengono agli adempimenti ordinari o rafforzati di adeguata verifica, salvo che non intendano astenersi dall'accettazione dell'incarico o dalla prosecuzione dello stesso e ferma la valutazione di inviare la segnalazione di operazione sospetta, nei casi in cui:

- vi siano dubbi sull'idoneità o la veridicità delle informazioni acquisite ai fini della riconduzione del cliente alle categorie sopra indicate;
- non vi siano più le condizioni per la configurazione di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo – che consente l'applicazione della procedura semplificata – in base a fondato giudizio, basato sugli elementi di valutazione acquisiti dai Revisori nello svolgimento della propria attività professionale;
- vi sia comunque il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dell'articolo 16, comma 1, lettera d) e dell'articolo 17, comma 1, lettera c) del medesimo decreto antiriciclaggio;
- la Commissione europea adotti, con riferimento ad un Paese terzo, una decisione di accertamento a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, della terza direttiva antiriciclaggio; in tal caso, i Revisori non possono applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela agli enti creditizi e finanziari o società quotate del Paese terzo in questione o ad altri soggetti in base a situazioni che rispettano i criteri tecnici stabiliti dalla Commissione europea a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), della terza direttiva antiriciclaggio.

ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA:

TERMINI E MODALITÀ ESECUTIVE

Gli obblighi di adeguata verifica si considerano soddisfatti attraverso un'ideale attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli in proprio in presenza del cliente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo tuttora in essere (cfr. art. 30, comma 1, del decreto antiriciclaggio).

L'attestazione deve essere riconducibile al terzo attestante, attraverso accorgimenti idonei (sottoscrizione cartacea da parte del personale a ciò autorizzato, invio con sistemi informatici, ecc.) e deve essere trasmessa dal terzo attestante e non dal cliente.

L'attestazione deve espressamente confermare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dell'attestante, in relazione alle varie attività effettuate. Il contenuto dell'attestazione varia a seconda dello specifico obbligo di adeguata verifica cui essa è diretta; in base a tale criterio, essa deve contenere:

- a) i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di identificazione;
- b) l'indicazione delle tipologie delle fonti utilizzate per l'accertamento e per la verifica dell'identità;
- c) le informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto.

Copia dei documenti e delle informazioni acquisite deve essere resa disponibile in sede di verifica da parte dei Revisori (ove la verifica non sia effettuata dal terzo secondo la precedente lettera b) ovvero inviata tempestivamente da parte dei terzi su richiesta dei Revisori responsabili dell'adeguata verifica).

L'attestazione può essere resa in forma cartacea o informatica.

Spetta al Revisore responsabile dell'adeguata verifica valutare se gli elementi raccolti e le verifiche effettuate dai soggetti terzi siano idonei e sufficienti ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge; in caso contrario il Revisore provvede, a seconda dei casi e delle circostanze, a:

- informare il terzo attestante delle eventuali irregolarità o incongruenze riscontrate nella documentazione ricevuta;
- apportare le necessarie rettifiche o integrazioni;
- adempiere in via diretta agli obblighi di adeguata verifica;

- astenersi dall'instaurare il rapporto, valutando se effettuare una segnalazione alla UIF qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 41 del decreto antiriciclaggio (la scelta di cui al presente alinea va assunta, in particolare, qualora il Revisore si trovi nell'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica).

Nell'ambito delle modalità di raccolta e scambio delle informazioni con i terzi, i Revisori responsabili:

- definiscono le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, individuano i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;
- predispongono strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;
- verificano, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni desunte dagli stessi;
- acquisiscono, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi stessi, dal cliente ovvero da altre fonti.